Istituto Comprensivo Statale
Di Matteo
Castelvetrano (TP)

16 Novembre 2026

Circolare numero 143

Circ. n.143 - Richiesta ferie e festività soppresse – a.s. 2026/2027

Con la presente si richiamano le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di fruizione delle ferie per il personale docente, alla luce delle novità introdotte dal **D.L. n. 144/2026, convertito nella Legge n. 174 del 5 ottobre 2026,** che ha ridefinito il regime della monetizzazione delle ferie non godute al momento della cessazione dal servizio.

Quadro normativo e principio di irrinunciabilità – Ai sensi dell'art. 13 del CCNL Comparto Scuola e della direttiva 2003/88/CE, le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile finalizzato al recupero psicofisico del lavoratore. Pertanto, in costanza di rapporto di lavoro, esse non possono essere sostituite da alcuna indennità economica. Per effetto della Legge n. 174/2026, la monetizzazione delle ferie residue all'atto della cessazione dal servizio (collocamento a riposo, dimissioni, dispensa, scadenza contratto al 31 agosto) è ammessa esclusivamente qualora l'Amministrazione non dimostri di aver messo il dipendente nelle condizioni concrete di fruirne, attraverso un formale invito e una puntuale informazione sulle conseguenze della mancata richiesta.

Periodi di fruizione e presentazione delle domande – Si ricorda che i docenti maturano 32 giorni di ferie per anno scolastico (30 giorni per i docenti con anzianità di servizio inferiore a tre anni), oltre a 4 giorni di festività soppresse, da fruire prioritariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche:

Periodi di sospensione natalizia e pasquale: le eventuali richieste dovranno pervenire tramite *portale Axios* almeno 5 giorni prima dell'inizio della sospensione. Periodo estivo (mesi di luglio e agosto): compatibilmente con gli impegni collegiali programmati e lo svolgimento degli Esami di Stato, tutti i docenti sono formalmente invitati a presentare l'istanza di ferie e festività soppresse per l'intero monte giorni maturato (e per eventuali residui dell'anno precedente) **entro e non oltre il 31 maggio 2027.**

(Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 13, comma 9 del CCNL, è possibile fruire di un massimo di 6 giorni di ferie durante il periodo di svolgimento delle lezioni, subordinatamente alla possibilità di sostituire il docente senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione).

Rinvio per malattia o esigenze di servizio – Qualora il godimento delle ferie nei periodi richiesti sia impedito da malattia, congedo di maternità/parentale o da comprovate ed eccezionali esigenze di servizio disposte per iscritto dal Dirigente Scolastico, le ferie non godute saranno fruite nell'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione delle attività didattiche, previa nuova istanza del docente.

Avvertimento formale ai sensi della Legge n. 174/2026 – In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e informazione posti a carico del datore di lavoro pubblico, si avvisa formalmente il personale docente che, qualora non venga presentata istanza di fruizione delle ferie entro i termini sopra indicati — in assenza di oggettivi impedimenti documentati (malattia, maternità o diniego scritto per esigenze di servizio) — i giorni di ferie non richiesti andranno definitivamente perduti e non daranno diritto ad alcuna indennità sostitutiva (monetizzazione) all'atto della cessazione dal servizio.

La pubblicazione della presente circolare sulla bacheca del Registro Elettronico con obbligo di spunta per presa visione vale quale notifica formale e individuale a tutto il personale interessato.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Anna Vania Stallone